



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 318
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 3 dicembre 2014

INDICE**Commissioni riunite**2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):*Plenaria* *Pag.* 32^a (Giustizia) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):*Plenaria* » 9**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria (pomeridiana)* *Pag.* 93

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 3 dicembre 2014

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione

PALMA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 21,30.

IN SEDE REFERENTE

(1642) Deputato CAUSI ed altri. – Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA dà conto del parere espresso dalla Commissione programmazione economica, bilancio sul testo ed emendamenti.

Il Presidente informa altresì la Commissione che nel corso della giornata odierna il senatore Susta ha ritirato gli emendamenti 1.6, 1.8, 1.13, 1.15, 1.26, 1.27, 1.28, 1.31, 1.39, 1.41, 1.42, 1.50, 1.58, 1.60, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.73, 1.75 e 1.76.

Il Presidente dà conto che il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ha ritirato i propri emendamenti 1.44, 1.47, 1.56, 1.67 e 2.3.

Interviene il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiedendo al Governo di fornire un'interpretazione del tenore dell'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, e successive modifiche e integrazioni, al fine di valutare l'opportunità di ritirare il proprio emendamento 1.45.

Interviene il senatore LUMIA (*PD*) il quale condiziona l'eventuale ritiro degli emendamenti 3.3, 3.8 e 3.17 in materia di autoriciclaggio, all'impegno del Governo a correggere alcuni elementi di criticità riscontrati rispetto al testo licenziato dalla Camera nell'ambito del disegno di legge n. 1687 – assegnato alle Commissioni 1^a e 2^a riunite in sede referente il 21 novembre – recante misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata ed ai patrimoni illeciti.

Il vice ministro CASERO ribadisce l'esigenza del Governo – già espressa nella seduta del 2 dicembre – di procedere all'approvazione del disegno di legge in tempi rapidi, considerate le scadenze programmate, confermando al contempo la disponibilità a rivedere la formulazione del reato di autoriciclaggio in sede di esame del disegno di legge n. 1687.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, il senatore LUMIA (*PD*) conferma l'orientamento, anche a nome del Gruppo parlamentare, a ritirare gli emendamenti 3.3, 3.8 e 3.17.

Interviene il senatore BUCCARELLA (*M5S*) giudicando opportuno chiarire che il Governo si era già impegnato informalmente ad intervenire per correggere le criticità insite nella formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge in materia di autoriciclaggio e di introdurre il reato di false comunicazioni sociali nell'ambito degli articoli 3 e 4 del citato disegno di legge n. 1687. Esprime rammarico per l'esito che si va profilando di non apportare le modifiche richieste in materia di autoriciclaggio nel corso dell'odierno esame.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) dichiara di far propri tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati dai senatori Uras, De Petris e De Cristofaro.

Il PRESIDENTE, avverte che si passerà alla votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri) ricordando il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, gli ordini del giorno G/1642/1/2 e 6, G/1642/2/2 e 6 e G/1642/3/2 e 6, posti in votazione, non sono approvati.

Il vice ministro CASERO si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/1642/4/2 e 6 come raccomandazione.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*), relatore per la Commissione giustizia, fa notare che non sussiste alcuna interferenza tra la nuova fattispecie di autoriciclaggio di cui all'articolo 3 del disegno di legge rispetto all'efficacia e alla portata applicativa del vigente articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori).

Il VICE MINISTRO ribadisce l'accoglimento, del testo modificato nel senso di impegnare il Governo a valutare la possibilità di attuare il dispositivo. L'ordine del giorno si intende quindi accolto.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso la disponibilità a valutare l'accoglimento dell'ordine del giorno G/1642/5/2 e 6 come raccomandazione, il relatore D'ASCOLA (*NCD*) esprime la propria perplessità.

Il presidente PALMA dichiara improponibile per estraneità dell'oggetto alla materia trattata, l'ordine del giorno G/1642/5/2 e 6.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.7, posti separatamente ai voti, non sono approvati. L'emendamento 1.9 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12 e 1.14, , posti separatamente in votazione, non sono approvati. Gli emendamenti 1.16, 1.17 e 1.18 sono dichiarata decaduti per assenza dei rispettivi proponenti. Gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.29, 1.30 , 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37, posti in votazione, non sono approvati.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.38 esprimendo la propria perplessità sul parere espresso dalla Commissione bilancio di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in quanto l'emendamento in oggetto mira esclusivamente ad ampliare la non punibilità delle fattispecie criminose rispetto all'attuale formulazione.

L'emendamento 1.38, posto in votazione, non è approvato.

Interviene il senatore BUCCARELLA (*M5S*), il quale esprime il proprio avviso contrario sull'emendamento 1.40, che andrebbe dichiarato inammissibile allo stesso modo dell'ordine del giorno G/1642/5/2 e 6.

L'emendamento 1.40, posto in votazione, non è approvato.

L'emendamento 1.43, posto ai voti, risulta respinto. Sull'emendamento 1.45 il rappresentante del GOVERNO dichiara che la sua formulazione non è in linea con le scadenze temporali delineate nel disegno di legge: invita il presentatore a ritirare l'emendamento. Alla luce delle osservazioni fornite dal vice ministro Casero il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 1.45.

L'emendamento 1.46, posto in votazione, non è approvato.

L'emendamento 1.48 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Gli emendamenti 1.49, 1.51 e 1.52, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

L'emendamento 1.53 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Le Commissioni riunite respingono poi con separate votazioni gli emendamenti 1.54, 1.55, 1.57, 1.59, 1.61 e 1.62.

Gli identici emendamenti 1.63 e 1.64, posti congiuntamente ai voti, non sono approvati.

L'emendamento 1.65, posto in votazione, non è approvato.

L'emendamento 1.66 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Gli emendamenti 1.72, 1.74, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86 e 1.87, posti separatamente in votazione, non sono approvati.

L'emendamento 1.88 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 1.89, posto in votazione, è respinto.

L'emendamento 1.90 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2, posti in votazione, sono respinti.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore CASSON (*PD*) fa proprio l'emendamento 3.1, finalizzato a modificare l'articolo 3 del disegno di legge la cui formulazione rischia di sortire effetti applicativi contrastanti con l'obiettivo sanzionatorio perseguito dal legislatore. Si rammarica altresì per l'assenza di un rappresentante del Governo in materia di giustizia data anche la estrema complessità e rilevanza dei profili trattati.

L'emendamento 3.1, posto in votazione, non è approvato.

L'emendamento 3.2 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore CASSON (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento 3.3, ritenendo eccessivamente generico l'impegno del Governo ad intervenire sul punto. Condivide invece, il ritiro degli emendamenti 3.8 e 3.17.

Prende la parola il senatore LUMIA (*PD*), ribadendo invece la disponibilità al ritiro anche dell'emendamento 3.3, alla luce delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) e la senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) aggiungono le proprie firme all'emendamento 3.3, il quale, posto in votazione, non è approvato.

L'emendamento 3.4 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 3.5 viene ritirato. L'emendamento 3.6 e 3.7 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Il presidente PALMA prende atto del ritiro degli emendamenti 3.8 e 3.17

Gli emendamenti 3.9 e 3.10, posti in un'unica votazione per identità dell'oggetto, sono respinti.

Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 e 3.16.

Gli emendamenti 3.18 (al quale aggiungono la firma il senatore VACCIANO (*M5S*), le senatrici BOTTICI (*M5S*), BIGNAMI (*Misto-MovX*) e MUSSINI (*Misto-MovX*)) e 3.19, posti in un'unica votazione, per identico contenuto, non sono approvati.

L'emendamento 3.20, posto in votazione, non è approvato.

Dopo che gli emendamenti 3.21, 3.30 e 3.31, sono dichiarati decaduti per assenza del proponente, gli emendamenti 3.22, 3.23 (al quale aggiunge

la firma il senatore VACCIANO (M5S), 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 e 3.32, posti in votazione, non sono approvati.

Gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 sono dichiarati improponibili per estraneità della materia all'oggetto del disegno di legge.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo nel testo approvato dalla Camera dei deputati autorizzandoli al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 22,40.

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 3 dicembre 2014

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
PALMA

indi del Vice Presidente della 2^a Commissione
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 19,55.

IN SEDE REFERENTE

(1345) *Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri

(11) *CASSON ed altri. – Introduzione del titolo VI-bis nel libro secondo del codice penale e ulteriori disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*

(1072) *Loredana DE PETRIS. – Introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente*

(1283) *DE POLI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*

(1306) *Paola NUGNES ed altri. – Disposizioni in materia di controllo ambientale*

(1514) *Paola NUGNES ed altri. – Sistema nazionale di controllo ambientale*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1345, 11, 1072, 1283, 1306, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1514 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il relatore per la 13^a Commissione SOLLO (*PD*) illustra, in sintesi, i contenuti del disegno di legge n. 1514. In particolare, l'articolo 1 istituisce nell'ambito della Procura generale presso la Corte di cassazione, la Direzione nazionale ambiente e salute (DNAS) e, presso il tribunale del capoluogo di ciascun distretto di Corte d'appello, le Direzioni distrettuali ambiente e salute (DDAS). Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dall'articolo 2, è istituita la Direzione investigativa ambiente e salute (DIAS) con compiti, attribuzioni, personale in servizio e relative mansioni di quest'ultimo, specificati dagli articoli 3, 4 e 5. L'articolo 6 elenca le attività investigative e le procedure operative che attengono alla DIAS, mentre l'articolo 7 detta norme in materia di responsabilità degli enti locali, nonché il diritto di rivalsa degli stessi nei confronti degli effettivi responsabili degli illeciti. L'articolo 8 attribuisce al personale tecnico delle ARPA e dei Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, previo corso di formazione, funzioni di polizia giudiziaria. L'articolo 9 consente l'individuazione e la denominazione di siti particolarmente esposti a rischio ambientale prevedendo, per i Comuni ricadenti nei suddetti siti, la rimozione della sostanza nociva o dei rifiuti abbandonati, il corretto trattamento o smaltimento presso siti idonei, nonché alla messa in sicurezza e alla bonifica dei luoghi, con onere a carico del trasgressore. L'articolo 10 prevede la possibilità di divulgazione di atti d'interesse pubblico in materia sanitaria e ambientale raccolti dalla DNAS e dalle DDAS, dalle amministrazioni dello Stato, da altri enti pubblici e società concessionarie. L'articolo 11 esenta dal pagamento del contributo unificato i ricorsi previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Per le aziende, le persone fisiche titolari delle aziende e ogni altro soggetto persona fisica o giuridica, che nell'esercizio di un'attività d'impresa si siano resi responsabili di illeciti ambientali, l'articolo 12 dispone l'esclusione da incentivi e finanziamenti pubblici e divieto di partecipazione a gare indette dalla pubblica amministrazione, né esse possono fruire di alcun contributo, incentivo o finanziamento pubblico. L'articolo 13 uniforma i regimi tariffari relativi ai costi delle prestazioni rese dalla ARPA a soggetti pubblici e privati. L'articolo 14 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, mediante una riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La senatrice NUGNES (*M5S*) fa presente che i contenuti del disegno di legge testé illustrato non afferiscono a quelli del disegno di legge n. 1345, adottato quale testo base per la presentazione degli emendamenti, né ai disegni di legge ad esso connessi, poiché la proposta legislativa non attiene al tema dei reati ambientali.

Il presidente PALMA sottopone alle Commissioni riunite la proposta di congiungere, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento, il disegno di legge n. 1514 con i disegni di legge in titolo.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta del Presidente.

Il presidente PALMA invita i senatori che hanno presentato emendamenti (pubblicati in allegato) ad illustrarli.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra in primo luogo l'emendamento 1.1, volto ad ampliare il quadro delle fattispecie incluse nell'articolo 452-*bis* del Codice penale. L'emendamento 1.23 (testo 2) riformula poi la definizione di disastro ambientale secondo gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione. L'emendamento 1.40 inserisce una nuova fattispecie criminosa concernente il traffico, la commercializzazione, la cattura, la detenzione, l'uccisione o la distruzione illecita di esemplari di specie di flora o fauna protetti. L'emendamento 1.53 intende sopprimere il comma 8 dell'articolo 1, mentre l'emendamento 1.0.3 disciplina la legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.98, a propria firma, evidenziando che lo stesso risulta ispirato da ragioni di tecnica legislativa. Relativamente all'emendamento 1.116, evidenzia che lo stesso è finalizzato ad eliminare la dizione «abusivamente», atteso che la stessa risulta piuttosto generica e quindi non pienamente compatibile con le esigenze di certezza del diritto. Riguardo all'emendamento 1.118, evidenzia che lo stesso risulta ispirato da analoghe ragioni di certezza del diritto. Illustra poi l'emendamento 1.119 e successivamente, dopo essersi soffermato sull'emendamento 1.156, esprime un giudizio critico sul capoverso «art. 452-*quater*», contenuto nell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 1345, volto ad introdurre delitti colposi contro l'ambiente. Illustra poi gli emendamenti 1.159 e 1.169. Dà infine per illustrati tutte le restanti proposte emendative a propria firma.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 1.0.2, evidenziando che lo stesso è finalizzato a responsabilizzare i privati e le competenti istituzioni rispetto alla adozione di interventi di tipo preventivo rispetto all'ambiente.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.97, precisando che lo stesso è diretto a delimitare l'ambito applicativo dell'arti-

colo 452-*bis*, introdotto dall'articolo 1, distinguendo le fattispecie di delitto ambientale da quelle aventi ad oggetto «comportamenti minimi», non pericolosi e privi di rilievo.

La senatrice PUPPATO (*PD*) fa presente che gli emendamenti a sua firma mirano a modificare gli articoli 452-*bis* e 452-*ter*, inserendo il riferimento alla abusività della immissione di determinate sostanze nell'ambiente, a seguito della quale si realizza il danno ambientale, al fine di assicurare una tutela penale estesa a fattispecie di danno non ancora riconosciute. Si sofferma inoltre sul requisito della irreversibilità del danno, sottolineando che la considerazione di tale caratteristica potrebbe penalizzare l'efficacia delle norme penali che si vuole introdurre. L'emendamento 1.183 intende poi assicurare che il ravvedimento operoso si concretizzi prima dell'apertura del dibattimento di primo grado. L'emendamento 1.192 dispone in materia di pene accessorie quali l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. L'emendamento 1.208 coinvolge l'Agenzia delle entrate ai fini dell'accertamento dei delitti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quinqies* e 452-*septies*.

La senatrice NUGNES (*M5S*) illustra l'emendamento 1.109, che mira ad inserire la parola «anche» al primo comma dell'articolo 452-*bis*, allo scopo di non limitare il campo di applicazione dell'articolo alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. L'emendamento 1.110 punisce l'emissione abusiva di sostanze o energie, nonché l'omissione delle attività volte a rimuovere i danni diretti a cagionare pericoli di un deterioramento dell'ambiente. L'emendamento 1.145 configura fattispecie di illecito più ampie rispetto alle violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Secondo l'emendamento 1.146, costituisce disastro ambientale un danno o un pericolo di danno ambientale di eccezionale gravità, non necessariamente irreversibile, che non può essere riparato con normali opere di bonifica. Sul tema della irreversibilità del danno ambientale verte anche l'emendamento 1.139. Dichiaro infine di condividere finalità e contenuti dell'emendamento presentato dalla senatrice Puppato in materia di ravvedimento operoso ed illustra quindi un'analogia proposta emendativa presentata dal suo Gruppo.

Il PRESIDENTE precisa brevemente che occorre improntare la disciplina penale in questione al rispetto del principio di tassatività, evidenziando che la fattispecie di disastro ambientale contemplata al capoverso «452-*ter*» del disegno di legge n. 1345, risulta da un lato incentrata sul danno all'ambiente, dall'altro sulla lesione della pubblica incolumità, considerati però disgiuntamente l'uno dall'altra.

Il senatore LUMIA (*PD*), nell'illustrare le proposte emendative a propria firma, evidenzia preliminarmente che le stesse non alterano l'impianto del testo approvato dalla Camera dei deputati, essendo finalizzate esclusivamente a chiarire ulteriormente la condotta penalmente contemplata in riferimento ai delitti ambientali.

Si sofferma poi specificamente sugli emendamenti 1.131, 1.130, 1.157, 1.168, 1.179 e 1.192.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) riformula l'emendamento 1.51 in un testo 2.

Evidenzia poi che le proposte emendative, a propria firma, da un lato sono volte ad assicurare adeguati standard di salvaguardia rispetto all'ambiente, dall'altro sono finalizzate a conciliare tale esigenza con quella di non introdurre discipline sanzionatorie eccessive e sproporzionate riguardo a tale materia.

Si sofferma poi sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.33, 1.43 e 1.44.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) fa preliminarmente presente che gli emendamenti presentati dal suo Gruppo sono il frutto dell'attento esame delle relazioni finali della Commissione d'inchiesta sul traffico illecito dei rifiuti della XVI legislatura e delle prime esperienze dell'analoga Commissione istituita nella legislatura corrente. Illustra quindi l'emendamento 1.47, che riformula la fattispecie del disastro ambientale di cui all'articolo 452-*ter*, introdotto dall'articolo 1. L'emendamento 1.37 definisce i materiali ad alta radioattività. L'emendamento 1.49 sopprime il comma 6 dell'articolo 1. Illustra infine gli emendamenti 1.47, 1.50 e 1.51.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) sottolinea che l'onerosità del recupero ambientale è strettamente connessa all'entità del danno che i soggetti responsabili possono aver causato, sui quali deve gravare il relativo onere economico sulla base del principio *chi inquina paga*. L'emendamento 1.106 sostituisce il nuovo articolo 452-*bis*. L'emendamento 1.113 sopprime la parola «rilevante» nell'articolo 452-*bis*, poiché tale termine non rappresenta un parametro di verifica del danno ambientale, secondo l'emendamento 1.152, costituirebbe invece disastro ambientale l'alterazione dell'ecosistema o il pericolo di tale alterazione conseguenti ad una estesa compromissione delle matrici ambientali tali da mettere in pericolo le forme di vita o le persone. Infine, l'emendamento 1.165 prevede il reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività o rifiuti speciali pericolosi.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra l'emendamento 1.148, evidenziando che lo stesso preclude la possibilità di avvalersi del rito speciale del cosiddetto patteggiamento in riferimento al delitto di disastro ambientale.

Tutti i restanti emendamenti vengono dati per illustrati.

Il presidente PALMA dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1345**Art. 1.****1.95**

BRUNI, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis» premettete il seguente:

«Art. 452.1 - (*Definizione*) – Ai fini dell'applicazione del presente titolo, per ambiente si intende l'insieme delle risorse naturali e delle opere dell'uomo meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento per il loro interesse storico, paesaggistico, artistico, archeologico e architettonico».

1.108

FUCKSIA

Al comma 1 sostituire il capoverso «Art. 452-bis» con il seguente:

«Art. 452-bis - (*Inquinamento ambientale*). – È punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 400.000 chiunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento dello stato del suolo, del sottosuolo delle acque o dell'aria e dell'ecosistema della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica, tali da risultare incompatibili con la destinazione d'uso del luogo inquinato o con il mantenimento delle condizioni preesistenti all'evento che ha cagionato il reato. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette la pena è aumentata di 1/4».

1.106

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1 sostituire il capoverso «Art. 452-bis» con il seguente:

«Art. 452-bis. - (*Inquinamento ambientale*) – È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, o comunque abusivamente o illecitamente, cagiona o commette un fatto diretto a cagionare una compromissione o un deterioramento rispetto allo stato originario dell'ambiente o comunque delle condizioni preesistenti».

1.96

BRUNI, PICCOLI, CARDIELLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 452-bis» premettere le seguenti parole:* «Salvo che il fatto costituisca più grave reato»;

b) *dopo il primo comma inserire il seguente:* «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a euro 750.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona una sorgente radioattiva o se ne disfa illegittimamente».

1.112

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», al primo comma, premettere le seguenti parole: «Salvo che il fatto non costituisca più grave reato».

1.107

FUCKSIA, NUGNES, MORONESE, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI

Al comma 1 capoverso «Art 452-bis», al primo comma le parole da: «È punito» fino a: «100.000» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 250.000 a euro 1.000.000».

1.60

SUSTA, LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso «Art 452-bis», al primo comma sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «dieci anni».

1.105

MONTEVECCHI, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, PUGLIA, PAGLINI, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art 452-bis», al primo comma sostituire le parole: «da euro 10.000» con le seguenti: «da euro 20.000» e le parole: «a euro 100.000» con le seguenti: «a euro 200.000».

1.115

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», al primo comma, sostituire le parole: «da euro 10.000 a 100.000», con le seguenti: «da euro 20.000 a euro 200.000».

1.61

SUSTA, LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», al primo comma, sostituire le parole da: «euro 100.000», fino a: «deterioramento rilevante», con le se-

guenti: «euro 150.000 chiunque illegittimamente cagiona o contribuisce a cagionare una compromissione o un deterioramento significativi:».

1.62

SUSTA, LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», al primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «euro 100.000» con le seguenti: «euro 150.000»;*
 - sopprimere la parola: «specificamente»;*
 - dopo le parole: «dell’ambiente», inserire le seguenti: «, del territorio, della salute, della sicurezza e dell’incolumità pubblica»;*
 - dopo la parola «cagiona», inserire le seguenti: «o contribuisce a cagionare»;*
 - sostituire la parola: «rilevante», con la seguente: «significativi».*
-

1.84

CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, DE PETRIS, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», al primo comma, sopprimere le seguenti parole: «, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative specificatamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale.».

1.1

DE PETRIS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», al primo comma, dopo le parole: «euro 100.000 chiunque», aggiungere la seguente: «anche».

1.109

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», al primo comma, anteporre alle parole: «in violazione di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo a penale», la seguente: «anche».

1.111

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», primo comma, sostituire le parole: «in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale», con la seguente: «abusivamente».

1.85

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, DE PETRIS, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», primo comma, sostituire le parole: «in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale», con la seguente: «abusivamente».

1.2

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», al primo comma sostituire le parole: «in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale» con la seguente: «abusivamente».

1.110

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis, primo comma, sostituire le parole da: «in violazione di disposizioni legislative» fino a «deterioramento rilevante:», con le seguenti: «abusivamente immette nell'ambiente sostanze o energie, ovvero omette di rimuoverle, cagiona o compie atti diretti a cagionare il pericolo di una compromissione o un deterioramento:».

1.102

BLUNDO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis» primo comma, sostituire le parole da «in violazione» fino a «rilevante» con il seguente periodo: «immettendo illegittimamente nell'ambiente sostanze, in forma solida liquida o gassosa, o energie cagiona ovvero commette un fatto diretto a cagionare una compromissione o un deterioramento».

1.98

CALIENDO, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», primo comma, e ovunque ricorrano nel testo, sopprimere le seguenti parole: «legislative, regolamentari o amministrative».

1.3

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis» al primo comma, sopprimere le parole: «regolamentari o amministrative».

1.82

PAGLIARI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», al primo comma, sopprimere le parole: «e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale».

1.86

CASSON, LUMIA, CALEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, VACCARI, MORGONI, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis» sostituire le parole: «e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale», con le seguenti: «o comunque abusivamente».

1.4

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», al primo comma, sostituire le parole: «illecito amministrativo o penale, », con le seguenti: «illecito penale e».

1.81

PUPPATO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», sostituire le parole: «e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale», con le seguenti: «o, comunque, abusivamente immettendo sostanze nell'ambiente».

1.97

MALAN, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», sostituire le parole da: «cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante» fino alla fine del n. «2)» con le seguenti:

«1) cagiona una compromissione o un deterioramento, tali da causare rischi per la salute delle persone, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) cagiona una grave compromissione dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica di un'area di rilevanti dimensioni».

1.5

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», nel primo comma dopo la parola: «cagiona» inserire la seguente: «direttamente».

1.89

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», sostituire le parole: «una compromissione o un deterioramento rilevante:» con le seguenti: «un inquinamento o un danno ambientale»:

Conseguentemente, dopo il 2° comma inserire il seguente:

«Se da uno dei fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da quattro a undici anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da dodici a venti anni.

Costituisce inquinamento l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi, legittimi usi.

Costituisce danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima».

1.87

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», sostituire le parole: «una compromissione o un deterioramento rilevante»: con le seguenti: «un inquinamento o un danno ambientale:».

1.113

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», primo comma, alinea, sopprimere la parola: «rilevante».

1.99

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», primo comma, sostituire la parola: «rilevante» con le seguenti: «quando il costo per il ripristino del bene inquinato o deteriorato sia superiore a euro 1.000.000 (un milione)».

1.6

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», al primo comma, nell'alinea aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a causa di inquinamento».

1.7

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», al primo comma numero 1), dopo la parola: «aria» aggiungere: «qualora, in merito a quest'ultima, dal deterioramento della sua qualità sia derivato un danno alla qualità del suolo, delle acque, della fauna o della flora».

1.1000

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA

Al comma 1, «Art. 452-bis» primo comma, sostituire il numero 2) con il seguente: «2) di uno o più ecosistemi e della biodiversità di origine».

1.8

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», al primo comma numero 2), sopprimere la parola: «selvatica».

1.9

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», al primo comma dopo il punto 2) inserire il seguente comma:

«Il deterioramento della qualità dell'aria si considera rilevante quando cagioni danni alla qualità del suolo, delle acque ovvero alla fauna o alla flora».

1.10

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», al primo comma aggiungere alla fine il seguente comma:

«Il deterioramento della qualità dell'aria si considera rilevante quando cagioni danni alla qualità del suolo, delle acque ovvero alla fauna o alla flora».

1.93

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Il deterioramento della qualità dell'aria si considera rilevante quando cagioni danni alla qualità del suolo, delle acque, alla fauna o alla flora, ovvero alla salute delle persone».

1.104

MONTEVECCHI, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», secondo comma, dopo le parole: «vegetali protette» inserire le seguenti: «ovvero in aree interessate delle produzioni eno-gastronomiche garantite dai marchi di Denominazione di Origine Protetta, Denominazione di Origine Controllata, Denominazione di Origine Controllata e Garantita ed in tutti i territori all'interno dei quali vengono coltivati prodotti alimentari ed allevati animali destinati all'alimentazione, che rispettano determinati disciplinari di produzione in conformità con la normativa italiana ed europea».

1.103

MONTEVECCHI, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, PUGLIA, PAGLINI, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», secondo comma, ultimo periodo, dopo le parole: «la pena è aumentata» inserire le seguenti: «della metà».

1.83

PAGLIARI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», secondo comma, aggiungere infine le seguenti parole: «di un terzo».

1.63

SUSTA, LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima ovvero la morte di una persona, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

1.76

MARINELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Si applica lo stesso aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento».

1.88

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», dopo il secondo comma inserire i seguenti:

«Se da uno dei fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da quattro a undici anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da dodici a venti anni.

Costituisce inquinamento l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il de-

terioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi.

Costituisce danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima».

1.90

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», dopo il secondo comma inserire il seguente:

«Se da uno dei fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da quattro a undici anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da dodici a venti anni».

1.91

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», dopo il secondo comma inserire il seguente:

«Costituisce inquinamento l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi».

1.92

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», dopo il secondo comma inserire il seguente:

«Costituisce danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima».

1.100

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1 capoverso «Art. 452-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«Quando l'inquinamento è prodotto in un'area destinata a zona agricola con produzioni di Origine Controllata, di Origine Protetta, Denominazione di origine Controllata e garantita o simili la pena è aumentata.

Nel caso in cui l'inquinamento provochi rischi per la salute pubblica la pena è aumentata».

1.94

BRUNI, PICCOLI, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Si applica l'articolo 24, primo comma, che stabilisce che la pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000, l'articolo 136 e l'articolo 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base ai quali la multa non eseguita per insolvibilità del condannato si converte in libertà controllata per un periodo massimo di un anno».

1.114

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 52-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Le pene di cui al primo comma si applicano anche nel caso di inquinamento prodotto dall'emissione in ambiente di radiazioni non ionizzanti derivanti da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».

1.131

CALEO, VACCARI, MORGONI, PUPPATO, CUOMO, MIRABELLI, LUMIA

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 452-ter» con il seguente: «Art. 452-ter. – (Disastro ambientale). - Fatta salva l'applicazione dell'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l'offesa o la messa in pericolo della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero indeterminato delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».

1.147

FUCKSIA

Al comma 1 sostituire il capoverso «Art. 452-ter» con il seguente: «Art. 452-ter. – (Disastro ambientale). Costituisce disastro ambientale l'inquinamento ambientale che cagioni alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela

dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 250.000 a euro 1.000.000.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

1.144

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», sostituire il primo comma con i seguenti:

«Chiunque commette un fatto diretto a cagionare il pericolo di disastro ambientale è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 50.000 a euro 500.000.

Nel caso previsto dal primo comma, se il disastro si verifica, si applica la pena della reclusione da dieci a ventiquattro anni e della multa da euro 200.000 a euro 2.000.000.

Se dal fatto previsto dal primo comma deriva la morte di una o più persone si applica la pena della reclusione di trentanni e della multa da euro 200.000 a euro 2.000.000».

1.125

CASSON, LUMIA, CALEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, VACCARI, MORGONI, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», sostituire il primo comma con il seguente:

«Fatta salva l'applicazione dell'articolo 434 del codice penale, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni».

1.136

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», sostituire il primo comma con il seguente:

«Chiunque abusivamente o illecitamente, cagiona o commette un fatto diretto a cagionare un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa da euro 50.000 a euro 500.000».

1.153

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1 capoverso «Art. 452-ter», sostituire il primo comma con il seguente:

«Chiunque, abusivamente o illecitamente, cagiona o commette un fatto diretto a cagionare un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni».

1.142

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», primo comma premettere alla parola: «Chiunque» le seguenti: «Salvo che il fatto non costituisca più grave reato».

1.134

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, «Art. 452-ter», primo comma, anteporre alla parola «Chiunque» le seguenti: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 434 del codice penale».

1.126

CASSON, LUMIA, CALEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, VACCARI, MORGONI, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», primo comma, inserire all'inizio le seguenti parole: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 434 del codice penale».

1.11

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al primo comma, sostituire le parole: «Chiunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale e comunque abusivamente cagiona», con le seguenti: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 434 del codice penale, chiunque abusivamente cagiona».

1.124

CASSON, LUMIA, CALEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, VACCARI, MORGONI, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al primo comma, sopprimere le parole da: «in violazione», alle seguenti: «o comunque abusivamente».

1.12

DE PETRIS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al primo comma, dopo la parola: «Chiunque», aggiungere la seguente: «anche».

1.145

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al primo comma, anteporre alle parole: «in violazione», la parola: «anche».

1.135

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al primo comma, sostituire le parole: «in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, o comunque abusivamente cagiona», con le seguenti: «abusivamente, cagiona o commette atti diretti a cagionare».

1.65

SUSTA, LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

- sopprimere le parole da: «in violazione di disposizioni» fino a «o comunque abusivamente»;*
 - dopo la parola «cagiona» inserire le seguenti: «o contribuisce a cagionare»;*
 - aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con la multa da euro 200.000 a euro 2.000.000».*
-

1.13

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al primo comma, sopprimere le parole: «regolamentari o amministrative».

1.64

SUSTA, LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

- *sopprimere la parola: «specificamente»;*
 - *sostituire le parole da: «e la cui inosservanza» fino a «amministrativo o penale» con le seguenti «, del territorio, della salute, della sicurezza e dell'incolumità pubblica»;*
 - *dopo la parola «cagiona» inserire le seguenti «o contribuisce a cagionare»;*
 - *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con la multa da euro 200.000 a euro 2.000.000».*
-

1.14

PEPE

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», nel primo comma dopo le parole: «poste a tutela dell'ambiente», inserire le seguenti: «o del paesaggio».

1.122

PAGLIARI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», sopprimere le parole da: «e la cui inosservanza» fino alle seguenti: «comunque abusivamente».

1.121

PUPPATO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al primo comma, sostituire le parole: «e la cui inosservanza costituisce di per sé un illecito amministra-

tivo o penale o comunque abusivamente» *con le seguenti*: «o comunque abusivamente immettendo sostanze nell'ambiente».

1.15

PEPE

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al primo comma, dopo le parole: «la cui inosservanza» inserire le seguenti: «cagioni danno all'integrità fisica delle popolazioni o».

1.16

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al primo comma, sopprimere le parole: «amministrativo o».

1.17

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al primo comma, sopprimere le parole: «o comunque abusivamente».

1.116

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al primo comma, sostituire le parole: «o comunque abusivamente» con le seguenti: «ovvero commettendo un delitto contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II del Libro II al fine di violare le suddette disposizioni specificamente poste a tutela dell'ambiente».

1.18

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al primo comma, sostituire le parole: «o comunque abusivamente» con le seguenti: «ovvero commettendo un delitto contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II del Libro II al fine di violare le suddette disposizioni specificamente poste a tutela dell'ambiente».

1.19

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al primo comma, sostituire le parole: «o comunque abusivamente» con le seguenti: «ovvero commettendo un delitto contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II del Libro II al fine di violare le suddette disposizioni specificamente poste a tutela dell'ambiente».

1.20

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al primo comma, dopo la parola: «cagiona» inserire la seguente: «direttamente».

1.132

MONTEVECCHI, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, PUGLIA, PAGLINI, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1 capoverso «Art. 452-ter», primo comma, sostituire le parole: «da cinque a quindici anni» con le seguenti: «da otto a diciotto anni».

1.66

SUSTA, LANZILLOTTA

Al comma 1 capoverso «Art. 452-ter», nel primo comma sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti «venti anni».

1.149

BLUNDO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1 capoverso «Art. 452-ter», primo comma dopo le parole: «con la reclusione da cinque a quindici anni» aggiungere le seguenti: «con una multa da euro 30.000 a euro 250.000».

1.133

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al primo comma, capoverso «Art. 452-ter», primo comma dopo la parola: «anni, », aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della multa da euro 100.000 a euro 1.000.000».

1.146

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Costituisce disastro ambientale un danno, o un pericolo di danno ambientale di eccezionale gravità non necessariamente irreversibile, ma certamente non riparabile con le normali opere di bonifica».

1.137

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», sostituire il secondo comma con il seguente: «Costituisce disastro ambientale l'alterazione di uno o più ecosistemi o il pericolo di tale alterazione, conseguenti ad un'estesa compromissione delle matrici ambientali che metta in pericolo le forme di vita o le persone.».

1.138

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», sostituire il secondo comma con il seguente: «Costituisce disastro ambientale l'alterazione dell'equilibrio di uno o più ecosistemi la cui eliminazione risulti conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo».

1.117

BRUNI, PICCOLI, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art 452-ter», sostituire il secondo comma con il seguente: «Costituisce disastro ambientale qualunque nocumento che cagioni un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità, straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane, che abbia un carattere di prorompente diffusione in grado di esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone.».

1.230

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso: «Art. 452-ter», sostituire il secondo comma con il seguente: «Costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l'offesa o la messa in pericolo della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero indeterminato delle persone offese o esposte a pericolo».

1.152

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1 capoverso «Art. 452-ter», sostituire il secondo comma con il seguente: «Costituisce disastro ambientale l'alterazione dell'ecosistema o il pericolo di tale alterazione, conseguenti ad un'estesa compromissione delle matrici ambientali che metta in pericolo le forme di vita o le persone».

1.127

CASSON, LUMIA, CALEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, VACCARI, MORGONI, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», secondo comma sopprimere le parole: «irreversibile» e le parole: «o l'alterazione»:

1.139

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter» secondo comma, sopprimere la parola: «irreversibile».

1.140

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1 capoverso «Art. 452-ter» secondo comma, sostituire la parola: «irreversibile» con le seguenti: «durevole e rilevante».

1.151

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA

Al comma 1 capoverso «Art. 452-ter», secondo comma, sostituire la parola: «dell'ecosistema» con le seguenti: «di uno o più ecosistemi e della biodiversità di origine».

1.67

SUSTA, LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», nel secondo comma sostituire le parole da: «la cui eliminazione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «che, in ragione dell'estensione, della gravità o della persistenza della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo, offende o mette in pericolo la pubblica incolumità».

1.118

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», secondo comma, sostituire le parole da: «risulti» fino a: «eccezionali» con le seguenti: «richiede una spesa superiore a euro 1.000.000 o possa avvenire solo a seguito di dichiarazione di emergenza».

1.68

SUSTA, LANZILLOTTA

Al comma 1 capoverso «Art. 452-ter», nel secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole «particolarmente onerosa e» con le seguenti «notevolmente onerosa o»;*
 - sostituire le parole «ovvero l'offesa alla» con le seguenti «ovvero l'offesa o la messa in pericolo della»;*
 - dopo le parole «per l'estensione» inserire le seguenti «, la gravità o la persistenza»;*
 - sostituire la parola «compromissione» con le seguenti «alterazione e degli effetti connessi».*
-

1.128

CASSON, LUMIA, CALEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, VACCARI, MORGONI, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», secondo comma, sostituire le parole: «e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l'offesa alla», con le seguenti: «ovvero non sia possibile l'integrale ripristino ovvero metta a rischio la».

1.21

PEPE

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», nel secondo comma sostituire le parole: «provvedimenti eccezionali, ovvero», con le seguenti: «provvedimenti eccezionali o».

1.129

CASSON, LUMIA, CALEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, VACCARI, MORGONI, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», secondo comma, sostituire le parole: «l'offesa alla pubblica incolumità», con le seguenti: «l'offesa o la messa in pericolo della pubblica incolumità».

1.22

PEPE

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «della compromissione, ovvero», con le seguenti: «della compromissione o».

1.23 (testo 2)

DE PETRIS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Costituisce disastro ambientale l'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema in relazione alla rilevanza della compromissione e alla potenza

espansiva del nocumento, unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone e a destare un esteso senso di allarme».

1.23

DE PETRIS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo», con le seguenti: «ovvero per la potenza espansiva del nocumento, unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone e a destare un esteso senso di allarme».

1.24

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art.452-ter», al secondo comma, sopprimere le parole: «o esposte a pericolo».

1.119

CALIENDO, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al secondo comma, sostituire le parole: «esposte a pericolo», con le seguenti: «esposte a concreto pericolo».

1.25

PEPE

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», nel secondo comma dopo le parole: «o esposte a pericolo» aggiungere le seguenti: «per il numero delle persone offese o esposte a pericolo tramite accertamenti tossicologici individuali».

1.26

PEPE

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», nel secondo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o risultanti contaminate da accertamenti tossicologici certificati da una qualunque struttura pubblica o privata certificata».

1.27

PEPE

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter» sostituire il terzo comma con il seguente:

«Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, o ambientale, o storico, o artistico, o architettonico, o archeologico, oppure in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».

1.120

MONTEVECCHI, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, PUGLIA, PAGLINI, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», al terzo comma, sostituire le parole: «vegetali protette, la pena è aumentata.» con le seguenti: «ovvero in aree interessate delle produzioni enogastronomiche garantite dai marchi Denominazione di origine protetta, Denominazione di origine controllata, Denominazione di origine controllata e garantita ed in tutti i territori all'interno dei quali vengono coltivati prodotti alimentari ed allevati animali destinati all'alimentazione, che rispettano determinati disciplinari di produzione in conformità con la normativa italiana ed europea, la pena è aumentata della metà».

1.123

PAGLIARI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «di un terzo».

1.77

MARINELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», dopo il terzo comma, è inserito il seguente: «Si applica lo stesso aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento».

1.143

MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

«Nei casi previsti dal primo comma, se il disastro si verifica, si applica la pena della reclusione da otto a venti anni e la multa da euro 200.000 a euro 2.000.000».

1.141

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

«Le pene di cui al primo comma si applicano anche nel caso di disastro prodotto dall'emissione nell'ambiente di radiazioni non ionizzanti derivanti da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».

1.130

CASSON, LUMIA, CALEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, VACCARI, MORGONI, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», dopo il terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente:

«Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente codice penale si intende per rischio la probabilità di raggiungimento del livello po-

tenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione».

1.28

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la medesima pena di cui al primo comma chiunque, anche per finalità dimostrative, cagiona un danno alle strutture e agli impianti di allevamento di bestiame ai bioparchi e alle sedi di ricerca su fauna e flora, da cui deriva la liberazione di animali o la loro dispersione nell'ambiente circostante».

1.150

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», dopo il terzo comma, aggiungere, in fine, i seguenti:

«Quando l'inquinamento è prodotto in un'area destinata a zona agricola con produzioni DOC, DOP, DOCG o simili la pena è aumentata.

Nel caso in cui l'inquinamento provochi rischi per la salute pubblica la pena è aumentata».

1.148

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI, SCIBONA, BERTOROTTA, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», dopo il terzo comma aggiungere, in fine, il seguente: «Ai procedimenti per i delitti di cui al presente articolo non si applica l'articolo 444 del codice di procedura penale».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso: «Art. 452-decies» sopprimere le seguenti parole: «ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

1.29

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 452-quater».

1.154

FUCKSIA, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI

Al comma 1, il capoverso «Art. 452-quater», è sostituito dal seguente:

«Art. 452-quater. - (Delitti colposi contro l'ambiente) – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite di un terzo per il disastro ambientale e della metà per l'inquinamento ambientale».

1.30

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quater» sostituire le parole: «le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà», con le seguenti: «il responsabile è punito con le pene previste dai medesimi articoli diminuite da un terzo alla metà se non provvede agli interventi di risanamento ambientale nell'ambito dei procedimenti previsti e disciplinati dalle disposizioni legislative poste a tutela dell'ambiente».

1.31

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quater», sostituire le parole: «le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà» con le seguenti: «il responsabile è punito con le pene previste dai medesimi articoli diminuite da un terzo alla metà se non provvede agli interventi di risanamento ambientale nell'ambito dei procedimenti previsti e disciplinati dalle disposizioni legislative poste a tutela dell'ambiente».

1.156

CALIENDO, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quater », sostituire le parole: «e pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà», con le seguenti: «il responsabile è punito con le pene previste dai medesimi articoli diminuite da un terzo alla metà se non provvede agli interventi di risanamento ambientale nell'ambito dei procedimenti previsti e disciplinati dalla disposizioni legislative poste a tutela dell'ambiente».

1.155

CALEO, VACCARI, MORGONI, PUPPATO, CUOMO, MIRABELLI, CAPACCHIONE, LUMIA

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quater», sostituire le parole: «da un terzo alla metà» con le seguenti: «da un terzo a due terzi».

1.32

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quater», sostituire le parole: «alla metà», con le seguenti: «a due terzi».

1.33

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quater», aggiungere in fine le seguenti parole: «Il giudice, sentite e parti e l'eventuale persona offesa, verifica se l'imputato ha proceduto all'eventuale bonifica ambientale o alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato prima dell'emissione della sentenza, e pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al presente comma solo se ritiene che le attività risarcitorie e riparatorie siano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione».

1.69

SUSTA, LANZILLOTTA

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-quater», inserire il seguente:

«Art. 452-quater.1.

(Prescrizione dei delitti contro l'ambiente)

Per i delitti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*ter*, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui l'evento di danno o di pericolo si è verificato».

1.70

SUSTA, LANZILLOTTA

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-quater», inserire il seguente:

«Art. 452-quater.1.

(Prescrizione dei delitti contro l'ambiente)

Per i delitti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*ter* il termine della prescrizione decorre dal giorno della completa e definitiva rimozione degli effetti lesivi prodotti dalla condotta dell'agente».

1.71

SUSTA, LANZILLOTTA

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-quater», inserire il seguente:

«Art. 452-quater.1.

(Natura dei delitti contro l'ambiente)

I delitti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*ter* hanno natura permanente e la relativa consumazione perdura fino alla completa e definitiva rimozione di tutti gli effetti lesivi prodotti».

1.165

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 452-quinquies», con il seguente: «Art. 452-quinquies. - (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività o rifiuti speciali pericolosi). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività o rifiuti speciali pericolosi. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale ad alta radioattività o rifiuti pericolosi o che se ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento».

1.167

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», sostituire il primo comma con il seguente:

«Art. 452-quinquies. - (Traffico e abbandono di materiale nucleare, sorgenti radioattive o rifiuti pericolosi). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale nucleare, sorgenti radioattive o rifiuti pericolosi. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale nucleare, sorgenti radioattive o rifiuti pericolosi o che se ne disfa illegittimamente».

1.166

FUCKSIA, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», primo comma, sostituire le parole da: «è punito», fino a: «50.000», con le seguenti: «è punito

con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 40.000 a euro 100.000».

1.34

CASALETTO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», nel primo comma sostituire le parole: «due», con le seguenti: «quattro».

1.35

CASALETTO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», nel primo comma sostituire le parole: «con la multa da euro 10.000 a euro 50.000», con le seguenti: «con una multa pari all'imponibile annuo fino a 100 volte e comunque non inferiore a euro 10.000».

1.164

MONTEVECCHI, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, PUGLIA, PAGLINI, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», primo comma, sostituire le parole: «con la multa da euro 10.000 a euro 50.000», con le seguenti: «con la multa da euro 50.000 a euro 100.000».

1.36

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», sopprimere le parole: «regolamentari o amministrative.».

1.78

MARINELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», inserire nella rubrica, e nel primo comma, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «materiale ad alta radioattività» le seguenti: «e materiale e radiazioni ionizzanti».

1.162

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», dopo le parole: «ad alta radioattività», ovunque ricorran, aggiungere le seguenti: «, tossico o cancerogeno».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, tossico o cancerogeno)».

1.163

BLUNDO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1 capoverso «Art. 452-quinquies», primo comma sostituire le parole: «Alla stessa pena soggiace» con le seguenti: «la pena è aumentata della metà per».

1.37

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», dopo il primo comma inserire il seguente:

«Per materiale ad alta radioattività si intende:

1) una sorgente sigillata o un insieme di sorgenti sigillate riferibili ad un medesimo contesto, la cui attività totale è superiore, al momento della scoperta, alla soglia di radioattività stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del decreto legislativo n. 230 del 1995;

2) una massa di materiale, riferibile allo stesso contesto, la cui attività totale sia superiore, al momento della scoperta, alla soglia di radio-

attività o di concentrazione radioattiva stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del decreto legislativo n. 230. La concentrazione radioattiva viene valutata come media di 0,1 kg di materiale».

1.159

CALIENDO, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», secondo comma, sostituire le parole: «è aumentata se dal fatto deriva il pericolo» con le seguenti: «è aumentata se dal fatto deriva un concreto pericolo».

1.38

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», al secondo comma numero 1), dopo la parola: «aria» aggiungere: «qualora, in merito a quest'ultima, dal deterioramento della sua qualità sia derivato un danno alla qualità del suolo, delle acque, della fauna o della flora».

1.161

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», secondo comma, il numero 2) è sostituito con il seguente: «2) di uno o più ecosistemi e della biodiversità di origine».

1.39

CASALETTO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies» nel terzo comma sostituire le parole: «fino alla metà», con le seguenti: «fino al doppio».

1.160

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, MONTEVECCHI, LEZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-quinquies», dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«Nel caso in cui l'inquinamento provochi rischi per la salute pubblica la pena è aumentata del doppio».

1.158

BRUNI, PICCOLI, CARDIELLO

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-quinquies», aggiungere il seguente:

«Art. 452-quinquies.1.

(Associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli da 452-*bis* e seguenti, ovvero dall'articolo 260 del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a dieci anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più o se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto di associazione di tipo mafioso, previsto dall'articolo 416-*bis*».

1.157

CASSON, LUMIA, CALEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, VACCARI, MORGONI, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-quinquies» inserire il seguente:

«Art. 452-quinquies.1.

(Frode in materia ambientale)

Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia ambientale, ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzione, ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla mancanza di autorizzazione».

1.40

DE PETRIS, MUSSINI

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-quinquies, inserire il seguente:

«Art. 452-quinquies.1.

(Traffico, commercializzazione, cattura, detenzione, uccisione o distruzione illecita di esemplari di specie di flora o fauna protetti)

1. Chiunque, anche per conto terzi ed a qualunque titolo, importa, esporta, riesporta sotto qualsiasi regime doganale, fa transitare, trasporta nel territorio nazionale ovvero cede, riceve, utilizza, espone o detiene singoli esemplari di specie di flora o fauna protetta in caso di divieto previsto dalla legge, o senza la prescritta documentazione, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 15.000 a 90.000 euro.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque preleva in natura, cattura, riceve o acquista, offre in vendita o vende singoli esemplari di specie di flora o fauna protetti, nonché ne cagiona, senza neces-

sità, la morte o la distruzione, in caso di divieto previsto dalla legge o senza la prescritta documentazione.

3. La pena di cui ai commi 1 e 2, diminuita della metà, si applica anche a chiunque metta a disposizione mezzi, strutture o beni per organizzare o facilitare le attività illecite.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, per specie di flora e fauna protette si intendono quelle indicate nella Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nella Direttiva 92/43/CE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, nel Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e tutte le altre specie sottoposte a particolari misure di tutela ai sensi di vigenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea o da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

5. La pena di cui ai commi 1 e 2 è diminuita della metà se i fatti punibili sono commessi a titolo di colpa.

6. Nel caso di violazioni dei commi 1 e 2 è sempre ordinata la confisca degli animali coinvolti. È altresì disposto il divieto temporaneo, da tre mesi a tre anni, della detenzione di tali esemplari e la sospensione, da tre mesi a tre anni, dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli esemplari se la sentenza di condanna o di applicazione della pena è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposto il divieto permanente di detenzione di esemplari e l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

7. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e confisca per i reati di cui al comma 1 e 2 sono posti a carico del destinatario del provvedimento».

Conseguentemente dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Dopo l'**articolo 25-duodecies** del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-terdecies.

(Traffico illecito di esemplari di flora e fauna)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dall'articolo 452-*quinquies.1* del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena, su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di cui al comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a tre anni».

1.41

DE PETRIS, MUSSINI

Al comma 1 dopo il capoverso «Art. 452-quinquies», inserire il seguente:

«Art. 452-quinquies.1.

(Commercio e utilizzazione illecita di parti di esemplari di specie di fauna e flora o dei relativi prodotti derivati)

1. Salvo quanto previsto dalla legge, chiunque a qualunque titolo utilizza specie di flora o fauna protette per la produzione o il confezionamento di oggetti, prodotti derivati anche destinati all'alimentazione, pelli, pellicce, capi di abbigliamento o articoli costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, da parti dei medesimi, nonché esemplari di fauna sottoposti a procedimento tassidermico e di imbalsamazione, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 a 90.000 euro.

2. Alla stessa pena soggiace, salvo quanto previsto dalla legge, chiunque a qualunque titolo importa, esporta, riesporta, trasporta, vende, offre in vendita, cede, acquista, utilizza, detiene oggetti o prodotti derivati da specie di flora o fauna di cui al primo comma.

3. La pena di cui al comma 1, diminuita della metà, si applica anche a chiunque metta a disposizione mezzi, strutture o beni per organizzare o facilitare le medesime attività illecite.

4. La pena di cui ai commi 1 e 2 è diminuita delle metà se i fatti punibili sono commessi a titolo di colpa.

5. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, per specie di flora e fauna protette si intendono quelle indicate nella Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nella Direttiva 92/43/CE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, nel Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e tutte le altre specie sottoposte a particolari misure di tutela ai sensi di vigenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea o da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

6. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è sempre ordinata la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1. È altresì disposto il divieto temporaneo, da tre mesi a tre anni, della detenzione di tali esemplari e la sospensione, da tre mesi a tre anni, dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli esemplari se la sentenza di condanna o di applicazione della pena è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposto il divieto permanente di detenzione di esemplari e l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime,

7. I costi per la custodia giudiziaria, la confisca e la conseguente distruzione dei prodotti di cui al comma 1 sono a carico del titolare del provvedimento».

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è aggiunto il seguente:

«Art. 25-terdecies.

(Commercio illecito di parti di esemplari di flora e fauna e dei prodotti derivati)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dall'articolo 452-quinquies.1 del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena, su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di cui al comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a tre anni».

1.170

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 452-sexies», con il seguente: «Art. 452-sexies. - (Omissione di atti, falsificazione o contraffazione dei dati e impedimento del controllo). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, omette il compimento di atti dovuti ovvero omette di svolgere corretta informazione pubblica o verso altra amministrazione dello Stato in materia di attività di vigilanza e controllo ambientali è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli, mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, omettendo, occultando o mutando artificiosamente dati impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se relative a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, ovvero preposti ad attività terze di certificazione di sistemi di gestione, personale e prodotti che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale».

1.176

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-septies», anteporre al primo comma, il seguente:

«Quando l'inquinamento di cui all'articolo 452-bis, il disastro di cui all'articolo 452-ter sono prodotti o realizzati in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, ovvero mediante immissione di radiazioni ionizzanti, la pena prevista rispettivamente per tali reati è aumentata da un terzo alla metà. La pena è aumentata in egual misura se il danno o il pericolo previsti dalle fattispecie del presente titolo sia stato causato o agevolato da comportamenti commissivi o omissivi del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», il secondo comma è soppresso; al comma 1, capoverso «Art. 452-ter», il terzo comma è soppresso.

1.169

CALIENDO, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-sexies», dopo la parola: «negando», aggiungere la seguente: «illegittimamente».

1.172

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-sexies», dopo le parole: «stato dei luoghi», aggiungere le seguenti: «anche con comportamenti omissivi;».

1.168

CASSON, LUMIA, CALEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, VACCARI, MORGONI, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-sexies», dopo la parola: «ambientali», inserire le seguenti: «e di sicurezza e igiene del lavoro».

1.173

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-sexies», sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni», con le parole: «da due a sei anni».

1.174

MONTEVECCHI, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, PUGLIA, PAGLINI, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-sexies» sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni», con le seguenti: «da un anno a cinque anni».

1.79

COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE, D'ALÌ, BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-sexies», alla fine del periodo, aggiungere il seguente: «Alla stessa pena è sottoposto altresì chiunque avvii, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di un impianto per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in carenza delle prescrizioni sancite ai sensi della direttiva 2013/30/UE, come recepita dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, per il rilascio del titolo concessorio unico».

1.175

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-sexies», aggiungere il seguente comma:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguire l'impunità, falsifica, distrugge in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa o illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 10.000 euro a 75.000 euro. Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo conseguito mediante produzione di documenti o attestazioni false o mediante corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Se la falsa documentazione o attestazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, la pena è aumentata di un terzo».

Conseguentemente al comma 1 capoverso «Art. 452-sexies», aggiungere alla rubrica le seguenti parole: «omissione e frode in materia ambientale».

1.179

CASSON, LUMIA, CALEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, VACCARI, MORGONI, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1 sostituire il capoverso «Art.452-septies», con il seguente:

«Art. 452-septies. – (Associazione a delinquere. Circostanze aggravanti). – Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, alla commissione di taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di

un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto di associazione di tipo mafioso, previsto dall'articolo 416-*bis*, ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni».

1.178

MONTEVECCHI, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, PUGLIA, PAGLINI, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, CAPPELLETTI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-septies», al primo comma, sostituire le parole: «sono aumentate» con le seguenti: «sono aumentate fino alla metà».

1.181

PAGLIARI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-septies», primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «di un terzo».

1.177

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art.452-septies», al secondo comma dopo le parole: «è finalizzata» aggiungere le seguenti: «in via esclusiva o concorrente» alla fine del comma aggiungere le parole: «fino alla metà».

1.180

PAGLIARI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-septies», al secondo comma aggiungere infine le seguenti parole: «di un terzo».

1.182

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1 capoverso «Art. 452-septies», al terzo comma sostituire le parole: «se dell'associazione fanno parte» con le seguenti: «se all'associazione concorrono».

1.189

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1 sostituire il capoverso «Art. 452-octies», con il seguente:

«Art. 452-octies. - (*Ravvedimento operoso*). – Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-septies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi ove il giudice, su richiesta dell'imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a un anno, a consentire di completare le attività di cui al primo comma, il corso della prescrizione è sospeso. L'attenuante in parola si applica al di fuori dei casi previsti dall'articolo 257, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006».

1.186

FUCKSIA, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI

Al comma 1 sostituire il capoverso «Art. 452-octies», con il seguente:

«Art. 452-octies. - (*Ravvedimento operoso*). – Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-septies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga

portata a conseguenze ulteriori, ovvero provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite di un terzo sino alla metà quando aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti».

1.188

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», primo comma, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «sono diminuite dalla metà a due terzi» con le seguenti: «sono diminuite fino alla metà»;

b) dopo le parole: «per la commissione dei delitti» inserire le seguenti: «fornendo elementi indiziali non altrimenti noti all'autorità giudiziaria»;

c) dopo le parole: «ovvero provvede» inserire le seguenti: «prima dell'apertura del dibattito».

1.183

CASSON, LUMIA, CALEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, VACCARI, MORGONI, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», al primo comma dopo le parole: «commissione dei delitti, ovvero,» inserire le seguenti: «prima dell'apertura del dibattito di primo grado».

1.74

SUSTA, LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», al primo comma, sopprimere le seguenti parole: «, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 452-decies» dopo la parola: «ordina» inserire le seguenti: «da bonifica,».

1.187

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», al primo comma, sopprimere le seguenti parole: «ove possibile».

1.184

PUPPATO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in tempi certi».

1.72

SUSTA, LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle norme e delle procedure amministrative previste dalle disposizioni vigenti in materia».

1.185

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque prorogabile per consentire di completare le attività in corso di esecuzione, di cui al primo comma, il corso della prescrizione è sospeso».

1.73

SUSTA, LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», sostituire il secondo comma con il seguente: «Per la durata dell'esecuzione degli interventi di cui al primo comma il procedimento penale e il termine di prescrizione rimangono sospesi».

1.42

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», sostituire il secondo comma con il seguente: «Per la durata dell'esecuzione degli interventi di cui al primo comma il procedimento penale e il termine di prescrizione rimangono sospesi».

1.190

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«Le riduzioni di pena previste dal presente articolo non si applicano in caso di recidiva semplice o aggravata di cui all'articolo 99 del presente codice penale».

1.43

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», secondo comma sostituire le parole: «un anno», con le seguenti: «tre anni».

1.44

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-octies», secondo comma sostituire le parole: «un anno», con le seguenti: «due anni».

1.196

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-novies», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, premettere il seguente:

«In tutti i procedimenti aventi ad oggetto i delitti di cui al titolo VI-bis del libro II del codice penale, nonché i reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il pubblico ministero o il giudice per le indagini preliminari dispongono il sequestro conservativo o preventivo, ai sensi degli articoli 316-bis e 321 del codice di procedura penale, dei mezzi e dei beni di cui il condannato abbia la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, o per equivalente del patrimonio degli indagati, al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie finanziarie per realizzare il ripristino, la bonifica, il risarcimento del danno ed il ristoro delle spese sostenute. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dei beni sequestrati ovvero per equivalente patrimoniale. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l'articolo 322-ter del codice penale»;

b) al primo comma sostituire le parole: «prodotto o il profitto», con la seguente: «provento»;

c) dopo il secondo comma aggiungere il seguente: «Quando il sequestro o la confisca abbiano ad oggetto rifiuti in generale o materiali radioattivi essi sono conferiti al gestore del servizio competente per territorio o per tipologia merceologica ed i costi eventualmente sostenuti dall'Ente pubblico per il loro corretto smaltimento sono posti a carico del responsabile e costituiscono uno dei valori da considerare in sede di determinazione dell'importo da sottoporre a sequestro preventivo anche per equivalente».

Conseguentemente,

al medesimo capoverso «Art. 452-novies», sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni in materia di sequestro e confisca)».

1.191

CASSON, LUMIA, CALEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, VACCARI, MORGONI, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-novies», primo comma sostituire le parole: «dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies, 452-sexies e 452-septies» con le seguenti: «dal presente titolo».

1.195

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-novies», dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: «I proventi di cui ai commi precedenti sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi».

1.194

MALAN, BRUNI, PICCOLI, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-novies», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente posto in essere le condotte di ravvedimento operoso di cui all'articolo 452-octies».

1.192

CASSON, LUMIA, CALEO, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, VACCARI, MORGONI, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-novies», inserire il seguente:

«Art. 452-novies.1.

(Pene accessorie)

La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo comporta:

- a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- b) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- c) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna e con quella di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando al-

l'adempimento di tali obblighi l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena».

1.193

BRUNI, PICCOLI, CARDIELLO

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-novies», inserire i seguenti:

«Art. 452-novies.1 - (*Frode in materia ambientale*) – Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, altera in qualsiasi modo, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale vigente ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

Art. 452-novies.2 - (*pene accessorie*) – La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo comporta:

- a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- b) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- c) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice con la sentenza di condanna ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all'adempimento di tali obblighi l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale.

Art. 452-novies.3. - (*Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale*) – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo l'articolo 308 è inserito il seguente:

''Art. 308-bis. - (*Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale*). – 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, ragione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali inci-

dono i beni oggetto del fatto lesivo. Le associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono sempre denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e possono intervenire nei giudizi per danno ambientale nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi;”

b) all'articolo 318, comma 2, la lettera a) è abrogata.

2. In caso di inerzia del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per il risarcimento del danno ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile”.

Art. 452-novies.4. - (F.P.C.R.A. – Fondo per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientati) – 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali e per la bonifica dei siti inquinati di seguito denominato "F.P.C.R.A." con dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2014-2016, per il finanziamento degli interventi finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) controllo e repressione delle violazioni in materia ambientale e dei traffici contro l'ambiente;

b) monitoraggio delle merci oggetto di esportazione e previo trattamento, importazione, al fine di verificare la effettiva rispondenza delle merci stesse alle nozioni di rifiuto o di materia prima;

c) funzionamento e costante aggiornamento di un apposito sistema statistico dei reati ambientali, predisposto sulla base di apposito decreto dei Ministri della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) formazione specifica e aggiornamento del personale addetto alla prevenzione e al contrasto delle violazioni in materia ambientale;

e) bonifica e recupero dei siti inquinati.

2. Il Fondo è altresì finanziato con i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 452-bis e seguenti del codice penale, introdotti dalla presente legge.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

1.45

CASALETTO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-decies», sostituire le parole: «il recupero», con le seguenti: «l'immediato recupero».

1.201

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1 capoverso «Art. 452-decies», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «ove tecnicamente possibile».

1.46

CASALETTO

Al comma 1, capoverso «Art. 452-decies», sostituire la parola: «ponendone» con la seguente: «disponendone».

1.200

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Al comma 1 capoverso «Art. 452-decies», dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «I proventi di cui al comma precedente sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi».

1.199

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 452-decies», dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

«Gli enti locali in ottemperanza alla loro funzione di tutela del territorio e della pubblica incolumità, ricevuta notizia del verificarsi di situazioni che possano arrecare pericolo o danno all'ambiente o alla salute dei

propri cittadini si attivano, entro trenta giorni dalla comunicazione, per predisporre, previa diffida ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, il 152, l'eliminazione della causa d'inquinamento, la rimozione di rifiuti, il corretto smaltimento degli stessi, la messa in sicurezza ovvero la bonifica, salvo e impregiudicato il diritto di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Ciascun ente locale attiva nel proprio sito *internet* ufficiale un'apposita sezione "criticità ambientali" nella quale pubblica in tempo reale tutti i dati relativi allo stato di inquinamento delle situazioni critiche riscontrate nel territorio di propria competenza, ad esclusione di quelli coperti da segreto investigativo o istruttorio.

Le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente non sono computate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dell'ente locale interessato. L'inadempimento degli obblighi previsti dal comma 1 costituisce grave violazione di legge ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 141, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.198

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-decies», aggiungere il seguente:

«Art. 452-undecies. - (Esclusione da incentivi e finanziamenti pubblici e divieto di partecipazione a gare) – Le aziende, le persone fisiche titolari delle aziende e ogni altro soggetto persona fisica o giuridica, che nell'esercizio di un'attività d'impresa si sono resi responsabili di illeciti ambientali non possono fruire di alcun contributo, incentivo o finanziamento pubblico e sono altresì esclusi dalla partecipazione a gare indette dalla pubblica amministrazione.

L'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che non possono essere ammessi al finanziamento pubblico né partecipare a programmi di incentivazione e gare d'appalto, è pubblicato nel sito della Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale in apposita sezione nonché comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui i soggetti sono iscritti per l'annotazione. Si procede alla cancellazione dall'elenco solo in caso di assoluzione con sentenza passata in giudicato, a decorrere dalla quale il soggetto interessato può accedere nuovamente a finanziamenti, incentivi e gare indette dalla pubblica amministrazione».

1.197

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 452-decies», aggiungere il seguente:

«Art. 452-undecies - (Omessa bonifica) – Chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità, non provvede al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi ovvero alla bonifica delle risorse ambientali inquinate è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro.

1.80

COMPAGNONE, D'ALÌ, RUVOLO, SCAVONE, BARANI

Dopo il capoverso «Art. 452-decies», aggiungere il seguente:

«Art. 452-undecies. - (Ispezione fondali marini) -- Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun*, o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».

1.47

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale le parole: "e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono soppresse».

1.202

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

”4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati contravvenzio-

nali ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1'».

1.48

CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 257, quarto comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "per i reati" è aggiunta la seguente: "contravvenzionali"».

1.75

SUSTA, LANZILLOTTA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 4, sostituire le parole: "i reati" con le seguenti: "le contravvenzioni"».

1.203

MALAN, BRUNI, PICCOLI, CARDIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del Titolo VI-bis del codice penale, introdotto dal comma 1, si applicano alle condotte che abbiano avuto inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.204

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CATALFO, CASTALDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n. 309,» sono inserite le seguenti: »nonché per taluno dei delitti previsti dal titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»».

1.171

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «452-sexie e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

1.205

PUPPATO

Sottuire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 157, sesto comma del codice penale, aggiungere in fine il seguente periodo: »I termini di cui ai commi che precedono sono altresì triplicati per i delitti di cui al titolo VI-*bis* del libro secondo»».

1.206

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 5, dopo le parole: «libro secondo» aggiungere le seguenti: «e per i reati ambientali previsti dal Testo unico ambientale di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 152».

1.207

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

5-bis. «All'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunta la seguente lettera f-quinquies) delitti contro l'ambiente e la salute pubblica».

1.49

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere il comma 6.

1.50

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Sostituire il comma 6, con il seguente: «6. All'articolo 118-bis, al comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, aggiungere dopo le parole: «del codice» le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quinquies del codice penale».

1.51 (testo 2)

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Sostituire il comma 6, con il seguente: «6. All'articolo 118-bis, al comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, aggiungere dopo le parole «del codice» le parole: «, per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quinquies del codice penale e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Conseguentemente: all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale le parole: «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono soppresse.

1.51

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Sostituire il comma 6, con il seguente: «6. All'articolo 118-bis, al comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, aggiungere dopo le parole «del codice» le parole: «, per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quinquies del codice penale».

Conseguentemente: all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale le parole: «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono soppresse.

1.210

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Al comma 6, capoverso «Art. 118-ter» apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «452-quinquies» aggiungere le parole «e 452-sexies»;

b) in fine aggiungere il seguente comma:

«Il Procuratore Generale assicura il coordinamento investigativo tra le procure attraverso l'utilizzo di una banca dati nazionale informatizzata istituita al fine di farvi confluire tutti i dati raccolti dalle procure in materia ambientale. La banca dati è consultabile dai magistrati e dagli ufficiali di P.G. che svolgono indagini in materia ambientale».

1.208

PUPPATO

Al comma 6, capoverso «Art. 118-ter», aggiungere infine il seguente periodo: «nonché, per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies e 452-septies, all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti».

1.209

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Dopo il comma 6 inserire i seguenti commi:

«6-bis. All'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta la seguente lettera m-bis) delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

6-ter) Nei casi di cui alla lettera m-bis) dell'articolo 380 codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni eli sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video o fotografica, o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal presente comma, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale».

1.211

PUPPATO

Al comma 7 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), sostituire le parole: «da trecento a mille quote», con le seguenti: «da cinquecento a milleduecento quote»;

2) alla lettera d), sostituire le parole: «da duecentocinquanta a seicento quote», con le seguenti: «da cinquecento a milleduecento quote».

1.52

GIOVANARDI

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), all'alinea sostituire le parole: «sono inseriti i seguenti» con le seguenti: «è inserito il seguente»;

2) alla lettera b), sopprimere il comma 1-ter ivi richiamato;

3) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) ferma restando l'applicabilità delle disposizioni concernenti le obbligazioni civili per le multe e le ammende di cui, rispettivamente, agli articoli 196 e 197 del codice penale, al comma 2) sono soppresse le seguenti lettere: a); b); c); e); h)».

1.212

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CATALFO, CASTALDI

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. - (Esenzione dal pagamento del contributo unificato) – 1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''3-bis. Il contributo unificato non è dovuto per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale''.

7-ter. - (Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale). – 1. Nel titolo III della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 311 è premesso il seguente:

''Art. 310-bis. – 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche di carattere diffuso e se esercitata in sede penale, è promossa: dallo Stato nonché dagli enti territoriali nella cui circoscrizione si trovano i beni oggetto del fatto lesivo; dalle associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni; dalle associazioni locali territorialmente interessate, purché formalmente costituite e munite di codice fiscale. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile''.

7-quater - (Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni penali introdotte dalla presente legge con la vigente disciplina sanzionatoria). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, della giustizia e per gli affari europei, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo con il quale. a seguito di

integrale ricognizione della disciplina sanzionatoria vigente in materia di illeciti ambientali e sanitari, sono individuate, nell'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati ai commi 3 e 4 del presente articolo nonché dei principi di legalità e tassatività della legge penale, le fattispecie penali abrogate, anche parzialmente, dalle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento ai reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, provvedendo altresì al coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adeguandone le relative sanzioni.

2. Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica e analisi d'impatto della regolamentazione che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi, anche parzialmente, ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi quindici giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere alla raccolta e al coordinamento delle disposizioni sanzionatorie, a fini di riorganizzazione sistematica e di maggiore efficacia e dissuasività, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

b) provvedere alla individuazione delle disposizioni penali vigenti, attribuendo prevalenza alle norme che qualificano la fattispecie come delitto e a quelle che, a parità di qualificazione, stabiliscono pene nel complesso più rigorose, anche tenendo in considerazione le sanzioni accessorie dalle stesse previste;

c) provvedere alla trasformazione in ipotesi delittuose delle disposizioni sanzionatorie in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relative a fattispecie incidenti sull'ambiente, al fine di prevedere pene nel complesso più rigorose, e individuare le relative ipotesi colpose».

1.217

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CATALFO, CASTALDI

Sopprimere il comma 8.

1.216

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Sopprimere il comma 8.

1.53

DE PETRIS, MUSSINI

Sopprimere il comma 8.

1.218

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CATALFO, CASTALDI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

”Parte Settima

DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 318-bis. - (*Ambito di applicazione*). – 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Art. 318-ter. - (*prescrizioni*). – 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore non recidivo, un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato

competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario, in ogni caso non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, compreso il sequestro, con autorizzazione all'attuazione delle prescrizioni. È in ogni caso disposto il blocco di qualunque attività produttiva nelle more dell'attuazione delle prescrizioni.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

Art. 318-*quater*. - (*Verifica dell'adempimento*). - 1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-*ter*, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione e il pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Art. 318-*quinquies*. - (*Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore*). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-*ter* e 318-*quater*.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

Art. 318-*sexies*. - (*Sospensione del procedimento penale*). - 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione

della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-*quater*, commi 2 e 3, delle presenti norme.

2. Nel caso previsto dall'articolo 318-*quinquies*, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento preclude la richiesta di archiviazione e sospende il corso della prescrizione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale. La sospensione non incide altresì sulle misure cautelari già adottate.

Art. 318-*septies*. - (*Estinzione del reato*). - 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-*quater*, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

Art. 318-*octies*. - (Norme di coordinamento e transitorie). - 1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte''».

1.214

CALEO, VACCARI, MORGONI, PUPPATO, CUOMO, MIRABELLI, CAPACCHIONE, LUMIA

Al comma 8, capoverso «Art. 318-bis» sostituire le parole: «si applicano alle ipotesi contravvenzionali» con le seguenti: «si applicano alle violazioni amministrative e penali di natura contravvenzionale».

1.55

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 8, capoverso «Art. 318-bis», sostituire le parole: «ipotesi contravvenzionali» con le seguenti: «violazioni amministrative e penali di natura contravvenzionale».

1.56

CASALETTO

Al comma 8, capoverso «Art. 318-bis» sostituire le parole: «pericolo concreto e attuale» con le seguenti: «pericolo concreto o attuale».

1.219

BLUNDO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 8, capoverso «Art. 318-ter» sostituire le parole: «polizia giudiziaria impartisce» con le seguenti: «ovvero gli organismi dotati di specifica formazione tecnica come Azienda sanitaria locale ed Azienda regionale Protezione Ambientale competenti per territorio, Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale o in subordine gli ufficiali di Polizia Giudiziaria presenti all'interno degli enti ed istituti sopra citati, nonché agli ufficiali ed agenti appartenenti al Comando Carabinieri per la tutela dell'Ambiente e Corpo Forestale dello Stato ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 aprile 2006 impartiscono».

1.220

BLUNDO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 318-quater» dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I proventi derivanti dalle contravvenzioni sono devoluti allo Stato quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, mentre sono trasferiti alle Regioni e ai Comuni quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali ed agenti regionali o comunali. Le somme così ripartite sono destinate a specifiche finalità di contrasto agli illeciti ambientali e alla salvaguardia dell'ambiente».

1.54

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 8, sostituire il capoverso «Art. 318-octies», con il seguente:

«Art. 318-octies – (Norme di coordinamento e transitorie). - 1. Le norme della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, come modificate dal presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte, laddove sia stata esercitata l'azione penale».

1.59

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 8, dopo il capoverso «Art. 318-octies», è aggiunto, il seguente:

«Art. 318-octies bis. – (Esenzione dal pagamento del contributo unificato). - 1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Il contributo unificato non è dovuto per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale».

«Art. 318-octies ter. – (Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale). - 1. Nel titolo III della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 311 è premesso il seguente:

Art. 310-bis. - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche di carattere diffuso e se esercitata in sede penale, è promossa: dallo stato nonché dagli enti territoriali nella cui circoscrizione si trovano i beni oggetto del fatto lesivo; dalle associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni; dalle associazioni locali territorialmente interessate, purché formalmente costituite e munite di codice fiscale. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile».

1.58

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 8, dopo il capoverso «Art. 318-octies.», è aggiunto, il seguente:

«Art. 318-octies bis. – (Esenzione dal pagamento del contributo unificato). - 1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Il contributo unificato non è dovuto per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale».

1.57

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 8, dopo il capoverso «Art. 318-octies.», è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 318-octies bis - (Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale). – 1. Nel titolo III della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 311 è premesso il seguente:

''Art. 310-bis. – 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche di carattere diffuso e se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato nonché dagli enti territoriali nella cui circoscrizione si trovano i beni oggetto del fatto lesivo; dalle associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni; dalle associazioni locali territorialmente interessate, purché formalmente costituite e munite di codice fiscale. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile''».

1.221

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte Sesta Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, Titolo II Prevenzione e ripristino ambientale, dopo l'articolo 307 è inserito il seguente articolo 307-bis "valutazione e stima del rischio ambientale".

1. (*Definizioni*). – Costituiscono rischi residui ambientali i rischi ambientali connessi con attività di origine antropica pubblica o privata non quantificate all'interno delle attività stesse; Costituiscono attività di bonifica le attività gestionali, tecniche, ambientali e sanitarie di ripristino dei luoghi nello stato finale di impronta ecologica sostenibile.

2. (*Rischi ambientali residui, stima dei costi di bonifica*). – Per le aziende classificate come: "aziende insalubri di prima e seconda classe" definite nel decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994 e per le aziende classificate come: "azienda a rischio di incidente rilevante" definita secondo il Decreto Legislativo 334/99 e la Direttiva Seveso 82/501/CEE e successive modificazioni è fatto obbligo di implementare un'analisi e stima dei rischi residui ambientali; di introdurre criteri di valutazione che determinino e permettano la analisi e stima delle attività di bonifica; di determinare il costo dei rischi residui ambientali connessi con il trasferimento di proprietà; di determinare il costo di bonifica; della creazione di un fondo *pro quota* «oneri ambientali» nel quale le società interessate confluiscono le quote stima del fondo rischi destinate al perfezionamento del passaggio.

3. Per le aziende classificate come: "aziende insalubri di prima e seconda classe" definite nel decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994 e per le aziende classificate come: "azienda a rischio di incidente rilevante" definita secondo il Decreto Legislativo 334/99 e Direttiva Seveso 82/501/CEE e successive modificazioni fatto obbligo di stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile inquinamento accidentale, responsabilità civile inquinamento graduale, responsabilità civile inquinamento progressivo».

1.213

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, DE PETRIS, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. 1. Nel titolo III della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 311 è premesso il seguente: "Art. 310-bis. (*Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale*). –

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche di carattere diffuso e se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato nonché dagli enti territoriali nella cui circoscrizione si trovano i beni oggetto del fatto lesivo; dalle associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni; dalle associazioni locali territorialmente interessate, purché formalmente costituite e munite di codice fiscale. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile''».

1.222

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, MONTEVECCHI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è aggiunto il seguente articolo:

''216-bis. Le manifatture o fabbriche insalubri di prima e seconda classe, così definite dall'articolo 216, ovvero ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre, sono soggette all'obbligo assicurativo a copertura di responsabilità civile per danno sanitario o ambientale doloso o colposo a persone, cose o ambiente''».

1.0.1

DE PETRIS, MUSSINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per il coordinamento della normativa concernente gli illeciti ambientati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo finalizzato al coordinamento e al riordino delle disposizioni speciali concernenti gli il-

leciti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché per il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto.

2. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con quelle introdotte;

b) coordinamento e riordino del sistema sanzionatorio, a fini di sistemazione, di maggiore efficacia e di dissuasività, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, anche prevedendo la revisione delle sanzioni in materia ambientale introdotte dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e delle sanzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29-*quattordices* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) disciplina del principio di specialità tra le sanzioni amministrative e le sanzioni penali introdotte dalla presente legge, prevedendo che ai fatti puniti ai sensi del titolo VI-*bis* del libro II del codice penale si applichino soltanto le disposizioni penali, anche quando per i fatti stessi sono disposte sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di ambiente;

d) potenziamento degli strumenti d'indagine e di accertamento degli illeciti.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.

5. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo il Governo è altresì autorizzato ad apportare alle fattispecie introdotte dall'articolo 1 della presente legge le modifiche strettamente necessarie a coordinare il presente intervento legislativo con l'assetto normativo previgente, al solo fine di evitare duplicazioni e attenuazioni del regime sanzionatorio, nonché in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente, sopravvenuta nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo».

1.0.5

FUCKSIA, MORONESE, NUGNES, BERTOROTTA, PUGLIA, PAGLINI, SCIBONA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 140 del decreto legislativo 230 del 1995, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma "1-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 98, 99, 102, 103 e 108, è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi o con l'ammenda da euro 12.000 a euro 48.000 nel caso di materiali a bassa radioattività, con la reclusione da dodici mesi a tre anni e con l'ammenda da euro 30.000 a euro 100.000 nel caso di materiali a media radioattività, con la reclusione da tre a otto anni e con l'ammenda da euro 100.000 a euro 1.000.000, nel caso di materiali a alta radioattività, salvo che questo configuri reato più grave". La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
- 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà».

1.0.6

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, SCIBONA, BERTOROTTA, SERRA, LEZZI, VACCIANO, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CATALFO, CASTALDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le fattispecie di reato tipizzate all'articolo 1 sono punibili solo se le condotte hanno avuto inizio successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame».

1.0.2

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed imminente pregiudizio per il minimo deflusso vitale, negli alvei sottesi all'insieme delle derivazioni idriche di rispettiva competenza e per la stabilità dei siti, e non si possa altrimenti provvedere, possono emettere, nei confronti dei privati i cui fondi insistono sulle aree di deflusso, ovvero attigue alle vie di comunicazione stradale e a luoghi abitati o caratterizzati da attività umane, ordinanze contingibili e urgenti per consentire lo svolgimento del servizio di polizia idraulica di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni e degli assetti idrogeologici.

2. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, agli atti emanati ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove e adotta le iniziative necessarie per fronteggiare stabilmente il dissesto idrogeologico di cui all'articolo 54, comma 1, lettera v) del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore ai 18 mesi per ogni specifica forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità il Presidente della regione di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

6. Chiunque non ottempera all'ordinanza di cui al comma 1 è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere

subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui al comma 1».

1.0.3

DE PETRIS, MUSSINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale)

1. L'articolo 18, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è sostituito dal seguente:

''5. Le associazioni di cui all'articolo 13 della presente legge, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono sempre denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e possono intervenire nei giudizi per danno ambientale nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile''».

1.0.7

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PUPPATO, DE PETRIS, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione dal pagamento del contributo unificato)

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3 è inserito il seguente: ''3-bis. Il contributo unificato non è dovuto per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale''.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.4

ARRIGONI, STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I proventi delle sanzioni e dei beni confiscati a seguito dello svolgimento di processi per delitti contro l'ambiente sono versati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere utilizzati esclusivamente per la bonifica dei siti inquinati sul territorio nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto da emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 3 dicembre 2014

Plenaria

323^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1642) Deputato CAUSI ed altri. – Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 6^a riunite sugli emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.68, 1.87 e 1.90. Deve essere acquisita la relazione tecnica sulle iniziative emendative 1.69 e 1.70. Occorre valutare i possibili riflessi finanziari degli emendamenti 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.33, 1.38, 1.39, 1.41, 1.44, 1.50, 1.56, 1.58 (analogo al successivo 1.75), 1.74, 1.85, 1.88, 1.89 e 2.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda sull'individuazione degli emendamenti recanti maggiori oneri o per i quali si rende necessaria l'acquisizione della relazione tecnica.

Successivamente, esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.2 e 1.13, mentre rileva l'assenza di criticità finanziarie alla proposta 1.33.

Il presidente AZZOLLINI concorda con la valutazione del rappresentante del Governo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) esprime perplessità circa i presunti elementi di onerosità insiti nell'emendamento 1.13.

Il PRESIDENTE sottolinea che tale emendamento comporterebbe l'esenzione dal pagamento dei tributi, nel caso in cui non si realizzi il contraddittorio tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) stigmatizza la concomitanza tra i lavori della Commissione e la seduta dell'Assemblea dedicata al dibattito, già iniziato, sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge n. 1428-B, di riforma del mercato del lavoro.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) richiama l'urgenza di concludere l'esame degli emendamenti del disegno di legge in titolo, considerato che le Commissioni di merito sono appositamente convocate per questa sera, per la votazione delle proposte emendative.

Il PRESIDENTE, pur sottolineando che la Commissione è stata autorizzata dalla Conferenza dei Capigruppo a riunirsi in costanza dei lavori dell'Aula, reputa, tuttavia, ragionevole sospendere l'esame dei restanti emendamenti e riprendere tale esame al termine della seduta dell'Aula.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) propone, quindi, l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.68, 1.69, 1.70, 1.87, 1.90, 1.9, 1.10, 1.12 e 1.13.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.38, 1.39, 1.41, 1.44, 1.50, 1.56, 1.58, 1.74, 1.75, 1.85, 1.88, 1.89 e 2.3, la cui valutazione resta sospesa.»

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MILO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) si associa alle considerazioni testé svolte del senatore Uras, sottolineando, peraltro, che,

nei prossimi giorni, le Commissioni bilancio e affari costituzionali si riuniranno in contemporanea per esaminare due provvedimenti di estrema importanza, quali, rispettivamente, il disegno di legge di stabilità e la riforma del sistema elettorale della Camera dei deputati. Tale contestualità della convocazione delle due Commissioni impedisce ai senatori di seguire i lavori di entrambi i provvedimenti, recando pregiudizio alle prerogative proprie della funzione parlamentare.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) evidenzia la necessità che il Parlamento si dimostri all'altezza della difficile situazione economica e sociale in cui versa il Paese e che, pertanto, nell'organizzazione dei lavori delle Commissioni parlamentari venga data la giusta priorità all'esame del disegno di legge di stabilità, assicurando uno spazio adeguato a consentirne un'approfondita istruttoria.

Il PRESIDENTE fa presente che l'attuale seduta è stata espressamente autorizzata dalla Presidenza del Senato, anche per consentire la formulazione del parere sulla copertura finanziaria del disegno di legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento e rendere, quindi, possibile l'apertura della sessione di bilancio. Pertanto, al fine di venire incontro alle istanze dei Gruppi di minoranza, si limiterà a dare lettura della relazione concernente i profili finanziari del disegno di legge di stabilità, rinviando, poi, al termine della seduta dell'Assemblea, la votazione del relativo parere.

Ricorda, inoltre, che, proprio sul disegno di legge n. 1385, di riforma del sistema elettorale della Camera dei deputati, il Presidente del Senato ha chiesto a questa Commissione di esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 126, comma 11, del Regolamento, in modo da consentire alla 1^a Commissione, con una deroga, di proseguirne l'esame nel corso della sessione di bilancio: peraltro, su tale specifico aspetto, ricorda un precedente di analogo tenore, risalente all'ottobre del 2005 e riguardante la legge elettorale n. 270.

IN SEDE CONSULTIVA

(1698) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI (*NCD*), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio del Senato è chiamata a rendere un parere preliminare, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, al Presidente del Senato, in ordine alla correttezza della copertura finanziaria del disegno di legge di stabilità, in conformità alle norme di contabilità pubblica. A tale proposito, si rileva, preliminarmente, come, in sede di prima lettura del provvedimento, sia stata svolta la verifica sul rispetto

del contenuto proprio del disegno di legge di stabilità, che non risulta, dunque, oggetto di un'ulteriore valutazione in sede di seconda lettura. Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge di stabilità per il 2015 (ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge di stabilità in esame siano conformi alla normativa contabile, se interpretate alla luce del mutato quadro di bilancio nazionale conseguente alla riforma che ha introdotto il pareggio di bilancio in Costituzione. In particolare, l'obbligo di non peggioramento del risparmio pubblico si può ritenere assorbito dal vincolo di equilibrio formulato dalla nuova normativa in termini di saldo netto da finanziare. Più nel dettaglio, dal prospetto di copertura contenuto nel disegno di legge di stabilità per il triennio 2015-2017 risulta che i mezzi di copertura forniti dalle risorse determinate dallo stesso disegno di legge di stabilità sono insufficienti a compensare gli oneri di natura corrente per l'anno 2015, mentre risultano in eccesso rispetto agli oneri stessi per gli anni 2016 e 2017.

È possibile, tuttavia, inquadrare il peggioramento del risparmio pubblico per l'anno 2015 nell'ambito della riforma che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nell'ordinamento nazionale. Con riferimento al bilancio dello Stato, infatti, l'articolo 14, comma 1, della legge n. 243 del 2012 definisce il concetto di equilibrio in via residuale, cioè come corrispondente ad un valore del saldo netto da finanziare coerente con gli obiettivi programmatici fissati dall'articolo 3, comma 3, della stessa legge. Quest'ultimo, a sua volta, definisce in equilibrio un valore del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, articolato per sottosettori, tale da assicurare il rispetto dell'obiettivo di medio termine ovvero del percorso di avvicinamento ad esso. Per quanto riguarda il rispetto dei tassi di evoluzione delle spese quali determinati, su base triennale, nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sul Documento di economia e finanza 2014 (articolo 11, comma 7, della legge n. 196 del 2009), come integrato dalla Nota di aggiornamento e dalla Relazione di variazione, rileva che il valore del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 coincide, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, con l'obiettivo indicato nella predetta risoluzione. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, i valori, in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2015-2017, devono, quindi, essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, in aggiunta, naturalmente, all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate. L'esame parlamentare deve, dunque, garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge di stabilità in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di saldo di cassa e di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni associabili alle singole norme del di-

segno di legge di stabilità, sulla base delle indicazioni contenute dei documenti governativi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 6 e 7 del richiamato articolo 11 della legge n. 196 del 2009. Rinvia, infine, per ulteriori approfondimenti alla nota n. 54 del 2014 del Servizio del bilancio, prospettando un parere favorevole, che richiami, nelle osservazioni, le considerazioni sopra illustrate.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Il PRESIDENTE, sospendendo la seduta, informa che la medesima riprenderà al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1698) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, precedentemente sospeso.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) preannuncia un voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere prospettata dal relatore, in quanto, nonostante le precisazioni formulate, emerge un'evidente scopertura degli oneri di natura corrente per il 2015, oltre ad un marcato squilibrio tra le maggiori entrate, che ammontano a circa 20 miliardi di euro, e le riduzioni di spesa, pari a circa 7 miliardi di euro, a scapito dei cittadini e delle imprese.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), nell'associarsi alle considerazioni formulate dal senatore D'Alì, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, sottolineando le criticità nella tenuta del saldo netto da finanziare, nonché il rischio estremamente elevato che, l'anno prossimo, scattino le clausole di salvaguardia rappresentate dall'incremento delle accise e dell'imposizione indiretta, con conseguente effetto depressivo sui consumi e sulla competitività delle imprese, tale da vanificare le previsioni di un maggior gettito.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) rimarca forti perplessità sul rispetto, da parte del disegno di legge di stabilità, della normativa contabile e concorda circa il rischio che l'attivazione di clausole di salvaguardia imperniate sull'aumento dell'imposizione indiretta abbia un effetto depressivo per l'economia, con conseguente decremento di gettito. Inoltre, a dispetto delle aspettative circa un miglioramento del disegno di legge di stabilità,

occorre prendere atto che il testo approvato, a seguito dell'apposizione della questione di fiducia, dalla Camera dei deputati in prima lettura, presenta difetti e criticità di copertura analoghi a quelli contenuti in precedenti provvedimenti approvati dal Parlamento con lo strumento del voto di fiducia.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*), intervenendo ad integrazione della dichiarazione di voto del senatore D'Alì, evidenzia che la correttezza della copertura finanziaria si limita ad un dato meramente formale; al contrario, nella sostanza, le entrate utilizzate per la copertura di spese certe appaiono fortemente aleatorie, impedendo sia il reperimento di risorse per le spese di investimento sia l'individuazione di un punto di equilibrio tra esigenze della crescita ed istanze funzionali alla prudente gestione dei conti pubblici.

Il senatore MILO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) rileva come le modalità di copertura del disegno di legge di stabilità rappresentino una sostanziale elusione dei vincoli costituzionali e legislativi, resa tanto più evidente dal fatto che il finanziamento degli oneri di natura corrente presenta una copertura di circa 6 miliardi di euro dovuta alla necessità di stabilizzare il credito di imposta (cosiddetti «ottanta euro») che, peraltro, non ha prodotto alcun effetto positivo sui consumi.

Altresì, il provvedimento in esame, insieme a precedenti misure legislative adottate da questo Governo, contribuisce a decurtare pesantemente il totale dei fondi europei – pari a circa 54 miliardi di euro – allocati in favore dell'Italia dal programma di bilancio pluriennale 2014-2020. Tutto ciò rappresenta una violazione dei vincoli di utilizzazione dei fondi europei disciplinati nell'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014, in spregio all'obiettivo della destinazione territoriale di tali risorse.

Per tali motivi, annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere prospettata dal relatore.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il presidente AZZOLLINI (*NCD*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, esprime parere favorevole, osservando che:

– a) per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009, si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge di stabilità in esame siano conformi alle disposizioni citate, in particolare, se interpretate alla luce del mutato quadro di bilancio nazionale, conseguente alla riforma che ha introdotto il pareggio di bilancio nella Costituzione. In particolare, l'obbligo di non peggioramento del risparmio pubblico si può ritenere assorbito dal vincolo di

equilibrio formulato dalla nuova normativa in termini di saldo netto da finanziare;

– b) per quanto riguarda il rispetto dei tassi di evoluzione delle spese quali determinate, su base triennale, nella risoluzione con la quale il Senato ha concluso la discussione sul Documento di economia e finanza 2014 (ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge di contabilità), come integrato dalla Nota di aggiornamento e dalla Relazione di variazione, si rileva che il valore del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 coincide, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, con l'obiettivo indicato nella predetta risoluzione.».

Verifica la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1642) Deputato CAUSI ed altri. – Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, precedentemente sospeso.

Il vice ministro MORANDO formula un avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore e precedentemente accantonati, prima della sospensione della seduta, rilevando la sussistenza di profili di criticità di carattere finanziario.

Per quanto riguarda, in particolare, le proposte 1.88 e 2.3 prospetta invece la possibilità di un parere di semplice contrarietà, dal momento che gli effetti onerosi risultano soltanto eventuali e indiretti.

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione formulata dal Vice ministro e reputa opportuno estendere il parere di semplice contrarietà anche agli emendamenti 1.44, 1.56, 1.74 e 1.85, in quanto attinenti o a misure sanzionatorie o a procedure di impugnazione delle attività di accertamento.

Prospetta, invece, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli altri emendamenti segnalati dal relatore e precedentemente accantonati.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DEL BARBA (PD) propone, quindi, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati 1.38, 1.39, 1.41, 1.44, 1.50, 1.56, 1.58, 1.74, 1.75, 1.85, 1.88, 1.89 e 2.3, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria

competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.38, 1.39, 1.41, 1.50, 1.58, 1.75 e 1.89.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.44, 1.56, 1.74, 1.85, 1.88 e 2.3.».

La Commissione approva.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione, convocata domani 4 dicembre 2014, alle ore 9, è integrato con l'esame, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126, comma 11, del Regolamento, del disegno di legge n. 1385, recante «Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,30.